

Riforma fondiaria – Estimi catastali non definitivi alla data del 15 novembre 1949 – Asserti inconvenienti – Irrilevanza sotto il profilo della legittimità costituzionale – Loro giustificazione tratta dalla considerazione della brevità del termine entro cui poteva essere esercitato il potere di espropriazione – Finalità del termine.

N. 10 – Sentenza 7 febbraio 1963 Pag. 123

Tutela dei diritti – Diritto di difesa – Costituzione, art. 24, secondo comma – Interpretazione – Si riferisce solo al giudizio e alla fase del procedimento e non ai momenti anteriori.

Lavoro – Igiene e sanità – D. P. R. 19 marzo 1956, n. 303, artt. 48 e 58 – Impiego di locali per lavorazioni industriali – Obbligo di notifica all'Ispettorato del lavoro sanzionato penalmente – Responsabilità penale per l'inosservanza delle norme di legge – Insussistenza di un obbligo di intervento preventivo dell'autorità vigilante – Sostanziale dovere dei cittadini di denunciare all'autorità un loro futuro comportamento che costituirebbe reato – Preteso contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 11 – Ordinanza 7 febbraio 1963 » 127

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Valutazione della rilevanza – Oggetto – Competenza del giudice *a quo*. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Cinematografia – Censura – Divieto di proiezione per mancata concessione del nulla osta – Questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di norme vigenti in materia di censura e di pubblica sicurezza – *Jus superveniens*. – Legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei films e dei lavori teatrali – Nuovo esame della rilevanza – Necessità – Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 12 – Sentenza 7 febbraio 1963 » 133

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Regione sarda – Mancata partecipazione del Presidente della Giunta regionale alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui è stato deliberato il promuovimento della questione di legittimità nei confronti di una legge regionale – Insussistenza nella specie di una deliberazione riguardante « particolarmente » la Regione – Possibilità

del provvedimento avverso il quale è proposta opposizione – Interesse pubblico ad evitare che si rechino intralci all'amministrazione della giustizia mediante abuso del diritto di azione – Violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo che i non abbienti sarebbero privati dei mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 57 – Ordinanza 27 aprile 1963 Pag. 379

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Elezioni – T. U. 16 maggio 1960, n. 570, artt. 11, primo comma, 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76 – Sistema adottato dal legislatore ordinario per le elezioni nei Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti – Assunta violazione degli artt. 1, 2, 3, 24 e 51 della Costituzione – Questione già decisa – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Finanza locale – T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 278 e segg. – Assunta violazione dell'art. 102 e della disp. trans. VI della Costituzione – Questione già decisa – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 58 – Sentenza 27 aprile 1963 » 383

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Abilitazione all'esercizio professionale – Legge 7 luglio 1901, n. 283, artt. 6, 7, 8 e 9, e legge 28 giugno 1928, n. 1415: esercizio del patrocinio presso le Preture e gli uffici di conciliazione da parte di soggetti che, pur non essendo avvocati e procuratori esercenti, si trovino in possesso di determinati requisiti o abbiano conseguita l'abilitazione al patrocinio – Violazione dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 59 – Sentenza 27 aprile 1963 » 387

Procedimento penale – Cod. proc. pen., art. 497, terzo comma: facoltà del giudice di valutare liberamente la prova addotta dall'imputato per giustificare l'impedimento a presentarsi nel dibattimento.

timento e divieto di successiva discussione su tale prova o di impugnazione – Non costituisce violazione del diritto di difesa – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 24).

Costituzione, art. 24 – Diritto di difesa – Interpretazione.

N. 60 – Sentenza 7 maggio 1963 Pag. 393

Elezioni – Costituzione, art. 48 – Interpretazione – Esclusione del voto multiplo o di quello plurimo.

Elezioni – T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69 – Mancanza o annullamento dell'elezione in alcune sezioni – Ripetizione della votazione limitatamente a tali sezioni e solo se il voto degli elettori ad esse assegnati influisca sull'elezione di alcuno degli eletti – Altre fattispecie – Fondamento – Violazione del principio dell'eguaglianza del voto – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 48; T. U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 77).

N. 61 – Sentenza 7 maggio 1963 » 399

Lavoro – Assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati – Sussidio straordinario – Legge 29 aprile 1949, n. 264 – Attribuzione al Ministro del lavoro della facoltà di determinare in concreto le località e le categorie degli aventi diritto – Fissazione legislativa delle condizioni per la concessione del sussidio – Singoli decreti ministeriali – Non hanno forza di legge – Sindacabilità da parte della Corte – Esclusione – D. M. 31 agosto 1954 – Non presenta gli elementi formali e sostanziali degli atti aventi forza di legge – Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. (Costituzione, art. 134).

Lavoro – Disoccupazione involontaria – Sussidio straordinario – Estensione e finalità. (Legge 29 aprile 1949, n. 264; R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827).

Competenza della Corte costituzionale – Atti non aventi forza di legge – Esclusione. (Costituzione, art. 134).

N. 62 – Sentenza 7 maggio 1963 » 407

Lavoro – Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni – Contravvenzioni – D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 77: deter-

minazione del limite minimo delle ammende nel silenzio della legge delegante che prevede solo il limite massimo – Asserita violazione dei limiti posti dall'art. 4 della legge di delegazione 12 febbraio 1955, n. 51 – Interpretazione di questa disposizione nel senso che per la determinazione del minimo intenda rinviare all'art. 26 del Codice penale – Esclusione – Argomenti nel senso che nell'oggetto della delega rientri anche la determinazione del minimo delle ammende – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 63 – Sentenza 7 maggio 1963 Pag. 413

Diritto di difesa – Legge 27 febbraio 1958, n. 190, artt. 1 e 2 – Attribuzione ad istituti specializzati della revisione dell'analisi di sostanze d'uso agrario già compiuta in via amministrativa – Assunta limitazione dei poteri di valutazione e di decisione del giudice – Accertamento non vincolante – Pretesa violazione degli artt. 24 e 102 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 64 – Sentenza 7 maggio 1963 » 419

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Eccezioni inammissibili per incertezza dell'oggetto del giudizio – Legge investita nel suo complesso dalla questione di legittimità – Ammissibilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Urbanistica – Legge 17 agosto 1962, n. 1150 – Assetto e incremento edilizio dei centri abitati e sviluppo urbanistico in genere nel territorio dello Stato – Indipendenza della legge dalla finalità di politica demografica che ne ispirò l'emanazione – Violazione degli artt. 16 e 42 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Libertà di circolazione e di soggiorno – Costituzione, art. 16 – Non preclude al legislatore la possibilità di adottare per ragioni di pubblico interesse misure che influiscano sul movimento della popolazione, purchè siano fatti salvi i diritti della persona costituzionalmente garantiti.

Proprietà privata immobiliare – Costituzione, art. 42 – Limiti al diritto di proprietà posti mediante la disciplina dello « *jus aedificandi* » – Rientrano tra quelli previsti dal secondo comma dell'art. 42, in considerazione della funzione sociale della proprietà – Legittimità.

N. 65 – Sentenza 7 maggio 1963 Pag. 425

Assistenza e previdenza – Assicurazioni sociali – Invalidità vecchiaia e superstiti – Legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 37 – Delega al Governo della potestà di emanare disposizioni transitorie, di attuazione e di coordinamento – Art. 12: riduzione di un quarto del trattamento di pensione quando il titolare percepisca una retribuzione in qualità di lavoratore subordinato – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 25, secondo comma – Estensione della riduzione ai titolari di pensioni a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive – Carattere innovativo della disposizione – Eccesso dai limiti della delega – Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76).

zionali – Esclusione – Violazione della riserva di legge di cui all'art. 41 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 41).

Legge – Riserva di legge – Interpretazione – Portata. (Costituzione, art. 41).

N. 2 – Sentenza 5 febbraio 1963 Pag. 61

Funzione giurisdizionale – Cod. proc. civ., titolo VIII del libro IV – Disciplina dell'arbitrato – Asserito contrasto con il principio della riserva allo Stato dell'esercizio della funzione giurisdizionale – Insussistenza – Violazione dell'art. 102 della Costituzione – Esclusione – Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale. (Cod. proc. civ., artt. 806–831).

Funzione giurisdizionale – Esercizio – Costituzione, art. 102 – Interpretazione.

Arbitrato – Cod. proc. civ., titolo VIII del libro IV – Asserita sottrazione delle parti al giudice naturale – Costituzione, art. 25 – Violazione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Cod. proc. civ., artt. 806–831).

Giudice naturale o precostituito – Costituzione, art. 25 – Interpretazione – Non implica una limitazione al potere soggettivo di scegliere fra più giudici egualmente competenti.

N. 3 – Sentenza 5 febbraio 1963 » 73

Assistenza e previdenza – Assicurazioni sociali obbligatorie – Invalidità e vecchiaia – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 16, primo comma, secondo periodo: esclusione della prosecuzione volontaria del rapporto assicurativo per il tempo successivo alla data di decorrenza della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria o delle forme sostitutive di previdenza – Eccesso di delega – Violazione dell'art. 76 della Costituzione – Illegittimità costituzionale. (Legge 4 aprile 1952, n. 218, artt. 5 e 37).

Assistenza e previdenza – Assicurazioni di invalidità e vecchiaia – Legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, art. 5 – Prosecuzione volontaria – Ammissibilità del cumulo di più pensioni, salvo il divieto di coesistenza di due assicurazioni obbligatorie per lo stesso rapporto di lavoro – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 16, primo comma, secondo periodo – Toglie al pensionato il beneficio riconosciuto dalla legge delegante – Illegittimità costituzionale.

N. 4 – Sentenza 5 febbraio 1963 Pag. 79

Assistenza e previdenza sociale – Indennità giornaliera di disoccupazione – Interruzione dell'attività lavorativa per gravidanza e puerperio – Contribuzione figurativa – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 12, secondo comma – Subordinazione del godimento all'esistenza del requisito minimo di un anno di contribuzione nel quinquennio precedente all'interruzione e alla mancanza di altra assicurazione – Violazione dei limiti posti dalla legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218 – Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76; legge 4 aprile 1952, n. 218, artt. 22 e 37; R. D. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56, lett. a, n. 3, e lett. b).

Assistenza e previdenza sociale – Prestazioni antitubercolari – Interruzione dell'attività lavorativa per gravidanza e puerperio – Contribuzione figurativa – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 12, secondo comma – Subordinazione del godimento all'esistenza del requisito minimo di un anno di contribuzione nel quinquennio antecedente all'interruzione – Illegittimità costituzionale conseguenziale. (Costituzione, art. 76; legge 4 aprile 1952, n. 218, artt. 22 e 37; R. D. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56, lett. a, n. 3, e lett. b; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27).

N. 5 – Sentenza 5 febbraio 1963 » 87

Contratti agrari – Sezioni specializzate agrarie – Legge 3 giugno 1950, n. 392, art. 1 – Sopravvenuta inefficacia a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale – Riproposizione della questione – Manifesta infondatezza. (Costituzione, artt. 102, secondo comma, 108, secondo comma, 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26).

Contratti agrari – Sezioni specializzate agrarie – Nomina degli esperti componenti le Sezioni specializzate per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari – Legge 4 agosto 1948, n. 1094, art. 7 – Sostituzione con l'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392 – Esclusione – Garanzie di capacità e indipendenza degli esperti designati – Insussistenza – Contrasto con gli artt. 102 e 108 della Costituzione – Illegittimità costituzionale – Legge 25 giugno 1949, n. 353, art. 6 – Illegittimità costituzionale conseguenziale.

N. 6 – Sentenza 5 febbraio 1963 » 93

Elezioni amministrative – T. U. 16 maggio 1960, n. 570, artt. 82, 83 e segg., e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43 – Consigli comunali – Funzione giurisdizionale in materia di controversie eletto-

zionale – Ipotetica illegittimità nel caso di imposizione al concessionario di oneri talmente gravosi da scoraggiare dall'assunzione delle concessioni con dannose ripercussioni sulla produzione nazionale dell'energia.

N. 13 – Ordinanza 5 marzo 1963 Pag. 147

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Regione siciliana – D. P. Reg. sic. 8 giugno 1962, n. 1: « Determinazione delle categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire di benefici fiscali » – Rinuncia al ricorso – Accettazione della controparte – Estinzione del processo. (Norme integrative, art. 27).

N. 14 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 151

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Assistenza e previdenza – Invalidità e vecchiaia – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 21 – Asserito eccesso di delega – Entrata in vigore della legge 12 agosto 1962, n. 1338 – *Jus superveniens* – Nuovo esame della rilevanza – Necessità – Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 15 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 155

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Fallimento – R. D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216 e segg. – Emanazione delle norme impugnate anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione e sulla base di leggi di delegazione non contenenti l'indicazione dei limiti di tempo e di materia per l'esercizio della potestà legislativa delegata – Questione già decisa – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

Decreti delegati – Delegazione legislativa anteriore alla Costituzione – Inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della Costituzione – Non costituisce motivo di illegittimità costituzionale della legge di delegazione.

N. 16 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 159

Agricoltura – Contributi agricoli unificati – Questioni di legittimità costituzionale di norme relative all'accertamento, alla determinazione e alla riscossione dei contributi – Questioni già decise o dichiarate inammissibili – Manifesta infondatezza.

Filiazione naturale - Artt. 123, secondo comma, e 136, secondo comma, delle disposizioni transitorie del Cod. civile - Diritto ad alimenti e ad assegno vitalizio *mortis causa* per i figli naturali dei quali sia esclusa la riconoscibilità ai sensi dell'art. 123, primo comma - Illegittimità costituzionale conseguenziale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27).

N. 8 - Sentenza 7 febbraio 1963 Pag. 109

Lavoro - Rapporto di lavoro - Computo del tempo trascorso per adempiere agli obblighi di leva nell'anzianità di servizio al fine della determinazione della indennità di anzianità - Espressa previsione del computo nei contratti di lavoro richiesta dall'art. 1, secondo comma, del D. L. C. P. S. 13 settembre 1946, n. 303 - Interpretazione della disposizione impugnata - Diritto del prestatore di lavoro condizionato alla esistenza di una clausola contrattuale - Violazione dell'art. 52, secondo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale.

Servizio militare - Costituzione, art. 52 - Tutela della posizione di lavoro del cittadino - Riferimento sia al servizio prestato in adempimento degli obblighi di leva che agli eventuali richiami alle armi - Concetto di « posizione di lavoro » - Interpretazione - Comprende oltre alla conservazione dell'occupazione anche il diritto all'indennità di anzianità.

N. 9 - Sentenza 7 febbraio 1963 » 115

Riforma fondiaria - Determinazione della consistenza effettiva dei fondi con riferimento alla data del 15 novembre 1949 - Retroattività delle decisioni delle Commissioni censuarie emesse posteriormente al 15 novembre 1949 ma relative a verificazioni effettuate anteriormente.

Riforma fondiaria - Riferimento ai dati catastali corrispondenti alla realtà di fatto al 15 novembre 1949 - Variazioni catastali apportate in epoca antecedente e non divenute definitive alla data del decreto di esproprio - Inefficacia ai fini dello scorporo - Retroattività di eventi o atti successivi al 15 novembre 1949 ma collegati a situazioni in via di formazione anteriormente a tale data - D. P. R. 29 novembre 1952, n. 2635 - Atto emesso sulla base di dati catastali non rispondenti alla reale consistenza della proprietà al 15 novembre 1949 - Accertamento della non rispondenza con decisione della Commissione censuaria - Retroattività - Illegittimità costituzionale del decreto di esproprio. (Costituzione, art. 76; legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 4).

per la Regione di illustrare il proprio punto di vista in sede di riesame – Asserita inammissibilità del ricorso – Esclusione. (Statuto speciale, artt. 33 e 47, ultimo comma).

Regioni – Proposizione di ricorsi in cui si lamenta la violazione di norme costituzionali – Attiene alla legittimità costituzionale – Competenza della Corte costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale nei confronti di legge regionale – Individuazione dell'oggetto del giudizio – Richiamo a disposizioni dello Statuto speciale non allo scopo di sollevare un'autonoma censura di violazione di esse da parte della legge impugnata ma solo per confermare l'esattezza dell'interpretazione della norma costituzionale che si assume violata.

Regione sarda – Miniere – Legge regionale 26 ottobre 1961 concernente « l'utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna » – Statuto regionale, art. 14: passaggio dal patrimonio indisponibile dello Stato alla Regione dei giacimenti di idrocarburi – Effetti della riserva costituzionale di proprietà – Possibilità di ricerca diretta o di concessione a privati – Competenza legislativa primaria della Regione nella materia delle miniere – Legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20 – Adozione del sistema dell'utilizzazione mediante concessioni traslative. (Statuto speciale, art. 3, lett. m; legge regionale 7 maggio 1952, n. 15).

Regione sarda – Miniere – Legge regionale 26 ottobre 1961 – Non riconducibilità della disposizione all'art. 41 della Costituzione – Onere per il concessionario di procedere alla raffinazione del prodotto *in loco* prima di poterne disporre la vendita – Finalità – Non deroga all'art. 10 della legge regionale n. 20 del 1959 sulla proprietà del prodotto ricavato – Esaurimento degli effetti della legge nella sfera dei rapporti contrattuali fra la Regione ed i concessionari – Asserita violazione dell'art. 41 della Costituzione sotto i profili della soppressione dell'autonomia privata, del difetto del requisito della utilità generale e della violazione del principio della riserva di legge statale – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Regioni – Potestà legislativa – Formulazione di programmi economici – Esclusione – Competenza dello Stato.

Regioni – Potestà legislativa – Costituzione, art. 120 – Pone un limite assoluto di ogni specie di autonomia regionale.

Regione sarda – Miniere – Legge regionale 26 ottobre 1961 – Sottrae temporaneamente il prodotto grezzo alla circolazione fino all'avvenuta sua raffinazione da effettuarsi *in loco* – Non viola l'art. 120 della Costituzione – Esclusione di illegittimità costitu-

N. 54 – Sentenza 27 aprile 1963 Pag. 355

Pubblico impiego – D. P. R. 30 novembre 1954, n. 1496, art. 6: trasferimento ad altre Amministrazioni del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana – Violazione della legge di delegazione 29 aprile 1953, n. 430 – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 55 – Sentenza 27 aprile 1963 » 363

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Individuazione dell'oggetto – Fattispecie. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Bonifiche – Consorzi – Struttura e finalità pubblicistiche – Contributi consortili – Derivazione dell'obbligo di contribuzione da un impegno di carattere contrattuale associativo assunto dai proprietari interessati alla bonifica – Esclusione – Natura di prestazioni patrimoniali imposte *ex lege* – Rientrano nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione – Commisurazione dei contributi ai benefici derivanti ai proprietari dalle opere di bonifica – Irrilevanza – Carattere impositivo della prestazione. (Cod. civ., art. 864; T. U. 13 febbraio 1933, n. 215).

Bonifiche – Contributi consortili – Costituiscono prestazioni patrimoniali imposte – T. U. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 11 e 59 – Sussistenza delle direttive e criteri idonei a delimitare il potere impositivo del consorzio – Violazione dell'art. 23 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 56 – Sentenza 27 aprile 1963 » 373

Procedimento civile – Cod. proc. civ., art. 651: onere del deposito di una somma per il caso di soccombenza come condizione di ammissibilità dell'opposizione tardiva ad ingiunzione fondata su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato – Rientra nella categoria degli oneri di natura patrimoniale posti dalla legge quale condizione per la valida costituzione del rapporto processuale a tutela di interessi pubblici ed in funzione di situazioni di ordine oggettivo – Non viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Procedimento civile – Cod. proc. civ., art. 651 – Giustificazione della disposizione tratta dalla considerazione della particolare forza

rali – Asserito contrasto con gli artt. 101, 102, 103, 108 e disp. trans. VI della Costituzione – Questione già decisa – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza.

Elezioni amministrative – T. U. 16 maggio 1960, n. 570, artt. 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76: disciplina delle elezioni amministrative nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti – Principio costituzionale dell'eguaglianza del voto – Osservanza – Contrasto con l'art. 48 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 7 – Sentenza 7 febbraio 1963 Pag. 101

Filiazione – Codice civile, art. 123, primo comma, delle disposizioni transitorie – Figli illegittimi nati anteriormente al 1° luglio 1939 – Dichiarazione giudiziale della paternità limitata ai casi previsti nell'articolo 189 del Cod. civ. del 1865 – Proponibilità dell'azione, per i nati successivamente, anche nei casi previsti dall'art. 269 del nuovo Cod. civile – Differente trattamento normativo rispetto alla stessa categoria di persone in base alla diversa data di nascita – Violazione del principio di eguaglianza – Illegittimità costituzionale.

Leggi – Successione di leggi nel tempo – Norme transitorie – Retroattività – Ammissibilità.

Eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge – Costituzione, art. 3 – Interpretazione.

Filiazione naturale – Riconoscimento della paternità – Criteri legislativi di favore nei riguardi della filiazione illegittima – Retroattività delle disposizioni del nuovo Codice civile – Limitazioni alle indagini sulla paternità operate in via transitoria dall'art. 123, primo comma – Costituisce deviazione dalle finalità che il legislatore ha espressamente dichiarato di voler perseguire – Disparità di trattamento non giustificata da presupposti logici obbiettivi – Violazione dell'art. 3 della Costituzione – Illegittimità costituzionale.

Filiazione naturale – Costituzione, art. 30, terzo comma – Orientamento legislativo nel senso di assicurare alla filiazione illegittima ogni tutela giuridica e sociale – Limiti – Art. 123 delle disposizioni transitorie del Cod. civile – Apporta limitazioni non giustificate circa le indagini sulla paternità – Illegittimità costituzionale.

- N. 31 – Ordinanza 5 marzo 1963 Pag. 219
- Imposte e tasse – Imposte dirette – T. U. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209, secondo comma – Asserita violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione – Questione già decisa – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).
- N. 32 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 223
- Imposte e tasse – Finanza locale – T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 285, secondo comma: principio del « *solve et repete* » – Questione già decisa – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).
- Imposte e tasse – Imposte dirette – T. U. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209, secondo comma – Questione già decisa – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).
- N. 33 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 227
- Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (« *erga omnes* ») – Asserita violazione degli artt. 39 e 76 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della esclusione di illegittimità costituzionale – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).
- N. 34 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 231
- Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (« *erga omnes* ») – Questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 1, 3, 5 e 8 della legge per asserita violazione degli artt. 3, 39 e 76 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della esclusione di illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).
- N. 35 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 235
- Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (« *erga omnes* ») – Questione di legittimità costituzionale

proc. pen., art. 55 - Finalità della disposizione - Conformità ad altri principi costituzionalmente rilevanti, quali quelli dell'indipendenza ed imparzialità del giudice e della tutela del diritto di difesa - Necessità di coordinare tali principi con quello del giudice naturale che si assume violato - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 24, primo e secondo comma, 101, 104, 105, 107).

N. 51 - Ordinanza 27 aprile 1963 Pag. 343

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Dazi doganali - Legge 29 marzo 1940, n. 295: attribuzione al Ministro delle finanze del potere di determinare le condizioni di cessione della saccarina - Assunta violazione dell'art. 23 della Costituzione - Ordinanza che promuove il giudizio - Omesso esame della rilevanza della questione di legittimità ai fini della decisione del giudizio principale - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 52 - Ordinanza 27 aprile 1963 » 347

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Legge 19 dicembre 1958, n. 1085 - Istituzione della c. d. imposta fiscale interna sui generi di monopolio - Assunta violazione dell'art. 23 della Costituzione - Ordinanza che promuove il giudizio - Omesso esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione del giudizio principale - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 53 - Ordinanza 27 aprile 1963 » 351

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Legge 5 gennaio 1957, n. 33, art. 8, e D. P. R. 26 dicembre 1958, n. 1105 - Assunta violazione, rispettivamente, dell'art. 99 e degli artt. 76 e 99 della Costituzione, non essendo stato sentito il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nella formazione delle tariffe doganali - Ordinanza che promuove il giudizio - Omesso esame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Oggetto del sindacato della Corte costituzionale – Circolari ministeriali – Esclusione – Norme non aventi carattere costituzionale, nè contenenti principi di ordine costituzionale – Esclusione. (Costituzione, art. 134; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 17 – Ordinanza 5 marzo 1963 Pag. 163

Agricoltura – Contributi agricoli unificati – R. D. 24 settembre 1940, n. 1949, artt. 4 e 5 – Questione di legittimità costituzionale già decisa – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia delle norme impugnate. (Costituzione, art. 36).

N. 18 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 167

Imposte e tasse – Contributi agricoli unificati – Estensione ad essi del sistema di riscossione delle imposte dirette – D. L. C. P. S. 13 maggio 1947, n. 493, art. 1 – Questione di legittimità costituzionale già decisa – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 19 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 171

Imposte e tasse – Principio del « *solve et repete* » – T. U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 48 e 285, secondo comma – R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro, artt. 145, terzo comma, e 149 – Questioni già decise – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 20 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 175

Imposte e tasse – Tributi locali – Occupazione di suolo pubblico – T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 332, quinto comma, e successive modificazioni – Mancanza di criteri direttivi idonei a delimitare il potere discrezionale dell'ente impositore – Violazione dell'art. 23 della Costituzione – Questione già decisa – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

- N. 26 – Ordinanza 5 marzo 1963 Pag. 199
- Imposte e tasse – Imposte dirette – Esecuzione fiscale – T. U. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209: inammissibilità delle opposizioni di cui agli artt. 615–618 del Cod. proc. civile – Asserita violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).
- N. 27 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 203
- Imposte e tasse – Imposte dirette – Esecuzione fiscale – T. U. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209, commi secondo e terzo: inammissibilità delle opposizioni di cui agli artt. 615–618 del Codice proc. civile – Asserita violazione dell'art. 113 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Primo comma: esclusione del potere del Pretore di sospendere l'esecuzione – Questione assorbita – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).
- N. 28 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 207
- Imposte e tasse – Imposte dirette – Esecuzione fiscale – T. U. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209, secondo comma – Asserita violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Assunto contrasto con l'art. 42 della Costituzione – Insussistenza – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).
- N. 29 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 211
- Imposte e tasse – Imposte dirette – Esecuzione fiscale – T. U. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209, primo e secondo comma – Questione già decisa – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).
- N. 30 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 215
- Imposte e tasse – Imposte dirette – T. U. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209, secondo comma – Asserita violazione degli artt. 76, 77 e 113 della Costituzione – Questione già decisa – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).

2
87

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME XVI

1963

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA DELLO STATO

relativa agli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge per asserita violazione degli artt. 39 e 76 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della esclusione di illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).

N. 36 – Ordinanza 5 marzo 1963 Pag. 239

Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (« *erga omnes* ») – Asserita violazione degli artt. 39 e 76 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della esclusione di illegittimità costituzionale – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).

N. 37 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 243

Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (« *erga omnes* ») – Violazione degli artt. 3, 36, 39 e 76 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della esclusione di illegittimità costituzionale – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).

N. 38 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 247

Sciopero – Abbandono collettivo del lavoro da parte di lavoratori addetti ad imprese di servizi pubblici – Cod. pen., art. 330, prima parte – Contrasto con l'art. 40 della Costituzione – Esclusione – Inapplicabilità della sanzione penale ai lavoratori considerati – Questione già decisa – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma; Norme integrative, art. 9).

N. 39 – Sentenza 3 aprile 1963 » 251

Telecomunicazioni – R. D. 27 febbraio 1936, n. 645 (Codice postale e delle telecomunicazioni), art. 253 – Controllo dell'autorità amministrativa, mediante rilascio di speciale licenza, su coloro che intendono costruire, riparare, commerciare apparecchi radio – Giustificazione della norma esclusivamente con le esigenze sto-

rico-politiche del tempo in cui è sorta - Insussistenza - Limitazione giustificata dalla tutela dell'interesse generale, ma posta senza l'osservanza delle garanzie richieste dalla riserva di legge contenuta nell'art. 41 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - D. L. L. 2 aprile 1946, n. 399, artt. 2-8 e 11 - Illegittimità costituzionale conseguenziale.

Libertà di iniziativa economica privata - Costituzione, art. 41 - Principio della riserva di legge - Contenuto e interpretazione.

N. 40 - Sentenza 3 aprile 1963 Pag. 257

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Contrabbando di saccarina - Legittimazione del P. M. a disporre nel corso di un procedimento penale la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale - Esclusione - Competenza del collegio a compiere la valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Questione di legittimità costituzionale promossa direttamente dal P. M. - Inammissibilità. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 41 - Sentenza 3 aprile 1963 » 263

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Detenzione di sigarette estere di contrabbando - Legittimazione del P. M. a disporre nel corso di un procedimento penale la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale - Esclusione - Competenza del collegio a compiere la valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Questione di legittimità costituzionale promossa direttamente dal P. M. - Inammissibilità. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 42 - Sentenza 3 aprile 1963 » 267

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Contrabbando di saccarina - Legittimazione del P. M. a disporre nel corso di un procedimento penale la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale - Esclusione - Competenza del collegio a compiere la valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Questione di legittimità costituzionale promossa direttamente dal P. M. - Inammissibilità. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 43 – Sentenza 4 aprile 1963 Pag. 271

Edilizia – Locazione di immobili urbani – Legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 12, terzo comma, e legge 1° maggio 1955, n. 368, art. 2, secondo comma – Passaggio dal regime vincolistico a quello libero nei contratti di locazione – Gradualità – Adozione da parte del legislatore di misure atte a prevenire, in considerazione di elementi obbiettivi, situazioni pericolose per la pace pubblica o privata – Diversa misura degli aumenti dei canoni di locazione – Asserita violazione del principio di eguaglianza – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Costituzione, art. 3 – Eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge – Interpretazione.

N. 44 – Sentenza 4 aprile 1963 » 277

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Legittimazione del giudice istruttore civile a promuoverlo – Esclusione – Validità del principio anche nei casi in cui al giudice istruttore dei procedimenti civili è negato di rinviare la causa al collegio a causa del divieto di emettere pronuncie in base ad atti soggetti ad imposta di registro e non registrati – Inammissibilità della questione proposta. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; legge 3 dicembre 1942, n. 1548, art. 2).

N. 45 – Sentenza 4 aprile 1963 » 285

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Sufficiente motivazione della rilevanza data dal giudice *a quo* – Sussistenza del requisito. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Imposte e tasse – Imposta di registro – Norme che impongono al giudice di esaminare gli atti e i documenti prodotti soltanto dopo che si è assolto all'obbligazione fiscale connessa alla registrazione – Assunta violazione del principio della tutela giurisdizionale – Operatività delle norme non sull'azione ma sulla disponibilità dei mezzi probatori – Fondamento costituito dall'interesse generale costituzionalmente garantito alla riscossione dei tributi – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 53).

Tutela giurisdizionale – Esercizio gratuito – Insussistenza di una garanzia costituzionale – Divieto costituzionale dell'imposizione di prestazioni fiscali che siano in stretta e razionale correlazione con

il processo – Esclusione – Disciplina legislativa relativa alla registrazione di documenti necessari alla pronunzia finale dei giudici – Non attiene al principio del « *solve et repete* » – Differenze.

Imposte e tasse – Imposta di registro – Deduzione in giudizio di atti non registrati – Sospensione del processo – Asserita violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Eguaglianza dei cittadini – Costituzione, art. 3 – Interpretazione.

Competenza della Corte costituzionale – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Valutazione di inconvenienti determinati dalla legge impugnata o dall'uso non idoneo della discrezionalità legislativa – Esclusione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

N. 46 – Sentenza 4 aprile 1963 Pag. 295

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Individuazione dell'oggetto – Impugnazione dell'intero complesso di disposizioni legislative vigenti in una determinata materia, giustificata dall'esistenza di uno stretto nesso unitario – Proponibilità della questione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Industria e commercio – Canapa – Sua produzione e commercio – Assunta illegittimità della relativa disciplina in quanto posta in essere autoritativamente sotto l'impero del cessato ordinamento corporativo e per le esigenze del tempo di guerra – Insufficienza del motivo di illegittimità – Sussistenza anche di altre finalità – Conservazione in vigore di una disciplina giuridica per soddisfare esigenze nuove e diverse da quelle originarie – Legittimità.

Industria e commercio – Ammassi – Legittimità condizionata alla loro istituzione per un tempo definito, a prodotti di prima necessità ed a specifiche finalità pubbliche – Esclusione – Ammasso obbligatorio – Costituisce strumento idoneo a realizzare i limiti, i programmi e i controlli consentiti dall'art. 41 della Costituzione anche in casi diversi.

Agricoltura – Cod. civ., art. 2617 – Ammasso di prodotti agricoli – Gestione collettiva a mezzo di consorzi obbligatori – Non viola l'art. 41 della Costituzione – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Libertà di iniziativa economica – Costituzione, art. 41 – Definizione dei concetti di « utilità sociale » e di « fini sociali » richia-

mati nell'articolo - Non necessaria una dichiarazione esplicita del legislatore circa la loro sussistenza - Possibilità di desumerli dal sistema d'intervento e dai controlli che la legge prevede - Individuazione dei fini sociali in base alla concreta disciplina di un settore produttivo anche in mancanza di esplicite dichiarazioni programmatiche.

Industria e commercio - Canapa - Disciplina legislativa della produzione e del commercio - Pone in essere un sistema che rientra tra i programmi e i controlli che l'art. 41 della Costituzione dà facoltà alla legge di determinare - Inosservanza del principio della riserva di legge - Illimitata discrezionalità dell'ente pubblico preposto all'organizzazione ed al controllo del settore nel porre limitazioni e controlli all'attività economica privata - Inidoneità della prassi e dei regolamenti di esecuzione a colmare le deficienze risultanti dalla legge e ad assolvere l'obbligo posto dal precetto costituzionale - Illegittimità costituzionale dell'intera disciplina vigente nel settore della canapa.

Industria e commercio - Canapa - Legge di delegazione 9 aprile 1953, n. 297, art. 7 - Violazione degli artt. 41 e 76 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale - D. L. 17 novembre 1953, n. 842, artt. 2 e 3 - Violazione dell'art. 41 - Illegittimità costituzionale.

N. 47 - Sentenza 4 aprile 1963 Pag. 313

Competenza della Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Atti non aventi forza di legge - Esclusione. (Costituzione, art. 134; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - D. P. R. 16 dicembre 1959, n. 1289 - Non costituisce atto avente forza di legge, ma regolamento di esecuzione della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio - Univoca concordanza di elementi nel senso della natura regolamentare dell'atto impugnato - Incompetenza della Corte - Inammissibilità.

N. 48 - Ordinanza 4 aprile 1963 » 319

Agricoltura - Contributi agricoli unificati - Questioni di legittimità costituzionale in via incidentale di norme relative all'accertamento, alla determinazione e alla riscossione dei contributi - Questioni già decise o dichiarate inammissibili - Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26; Norme integrative, art. 9).

N. 49 – Sentenza 4 aprile 1963 Pag. 325

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Omessa menzione nel ricorso delle norme della Costituzione che si assumono violate – Certezza nella individuazione dei principi costituzionali violati – Ammissibilità del ricorso. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 e 34).

Competenza della Corte costituzionale – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Emanazione di provvedimento normativo accessorio rispetto ad altro anteriore non impugnato – Inammissibilità del ricorso – Esclusione – Provvedimenti aventi esistenza a sè – Costituiscono oggetto di autonomo esame da parte della Corte.

Regioni – Competenza legislativa – Limiti – Emanazione di atti normativi in materia che abbia formato oggetto di trattato internazionale senza l'osservanza delle direttive impartite dallo Stato – Omessa menzione nello Statuto della Regione siciliana del «rispetto degli obblighi internazionali» – Irrilevanza – Osservanza automatica dell'obbligo considerata la posizione delle Regioni anche a Statuto speciale nell'ordinamento dello Stato.

Regione siciliana – Legge approvata dall'Assemblea regionale il 5 novembre 1962: «Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7, concernente provvedimenti in favore delle imprese armatoriali» – Approvazione avvenuta senza che gli organi della Regione avessero fornito le notizie e i chiarimenti richiesti dalla Commissione della Comunità economica europea – Violazione delle prescrizioni impartite dallo Stato in osservanza di obblighi internazionali – Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 5; Statuto speciale, art. 1; Trattato di Roma, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, art. 93, par. 3).

N. 50 – Sentenza 27 aprile 1963 » 335

Procedimento penale – Cod. proc. pen., art. 55: deferimento alla Corte di cassazione della facoltà di rimettere per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto l'istruzione o il giudizio ad altro giudice di sede diversa – Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 25, primo comma).

Procedimento penale – Proroga della competenza del giudice penale e spostamento della competenza per territorio per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto – Diversità di carattere – Cod.

INDICE SOMMARIO

Discorso pronunciato dal Presidente della Corte costituzionale Gaspare Ambrosini nella seduta inaugurale dell'ottavo anno di attività della Corte (22 gennaio 1963) Pag. 5

N. 1 – Sentenza 5 febbraio 1963 » 43

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Oggetto – Questione proposta con l'ordinanza di rinvio – Identificazione – Competenza della Corte costituzionale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Giudizio di rilevanza – Competenza del giudice *a quo* – Oggetto – Fattispecie. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Abrogazione di norme legislative – Questione di legittimità costituzionale di leggi e atti aventi forza di legge – Caratteri differenziali.

Leggi ed atti aventi forza di legge – Accordi economici corporativi – Non hanno forza di legge – Art. 43 del D. L. L. 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste – Attribuzione successiva di forza di legge agli accordi corporativi – Esclusione. (Costituzione, art. 134; Cod. civ., disp. prel. artt. 1, 6 e 7).

Leggi ed atti aventi forza di legge – D. L. L. 23 novembre 1944, n. 369, art. 43 – Attribuzione di ultrattività alle norme corporative vigenti alla sua entrata in vigore – Contrasto con gli artt. 39 e 41 della Costituzione – Insussistenza – Questione di legittimità costituzionale – Non fondatezza.

Libertà di iniziativa economica – D. L. L. 23 novembre 1944, n. 369, art. 43 – Asserita attribuzione al Governo di poteri discre-

N. 21 – Ordinanza 5 marzo 1963 Pag. 179

Competenza del giudice penale – Cod. proc. pen., artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma: rimessione al Pretore di procedimenti di competenza del Tribunale – Violazione degli artt. 3, 25, primo comma, e 101 della Costituzione – Questione già decisa – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia delle norme impugnate. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 22 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 183

Elezioni amministrative – T. U. 16 maggio 1960, n. 570, artt. 82 e 83 – Asserita violazione degli artt. 102, 103 e 104 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 23 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 187

Elezioni amministrative – T. U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82 – Asserita violazione degli artt. 102, 103 e 104 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 24 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 191

Procedimento civile – Locazioni urbane – Immobili di interesse storico e artistico – Legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 10, n. 3 – Asserita violazione degli artt. 24, primo e secondo comma, e 102 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 25 – Ordinanza 5 marzo 1963 » 195

Imposte e tasse – Commissioni comunali per i tributi locali – Loro carattere di giurisdizioni speciali – T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 278 e segg. – Asserita violazione dell'art. 102 e della disp. trans. VI della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).